

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI



ORIGINALE

" DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE "

** 2014 **

Oggetto

n. 48 del 17/06/2014

Rilevazione della massa passiva: istanza Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Tecnico-Amministrativa O.O.P.C.M. 3920/11 - NON AMMISSIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 17.30 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, sita in via G. Lorca, si è riunito l'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2012 ai sensi dell'art. 252 del d.lgs 267/2000;

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	DOTT. LUIGI COLUCCI	X	
2	DOTT. RENATO PENZA	X	
3	DOTT. GERALDO BONACCI	X	

Redige il verbale : Sig. Aniello Marsilio

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Succivo nominato con D.P.R. 25 settembre 2012

PREMESSO CHE:

- il Comune di Succivo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2012, immediatamente eseguibile, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 25/09/2012 è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con delibera n. 1 dell'OSL del 22/10/2012 la Commissione si è insediata ed ha provveduto ad avviare le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione dell'avviso diretto ai creditori, in data 28 ottobre 2012, a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione prorogato di ulteriori 30 gg. così come richiesto dalla Giunta Comunale con delibera n. 56 del 24/12/2012 al fine di permettere "... **più ampia partecipazione possibile dei creditori dell'ente alla procedura concorsuale....**", le istanze in carta libera corredata da ogni documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;

VISTI:

- l'istanza, presentata da Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Tecnico-Amministrativa O.O.P.C.M. 3920/11, in data 19/02/2013, acquisita al protocollo generale del Comune di Succivo al n. 1274, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Succivo per un importo totale di Euro 326.234,42 quale corrispettivo per conferimento RSU non differenziato dal 16.12.2005 al 31.12.2009;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 255, comma 10, del TUEL che stabilisce che non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- l'attestazione prevista dall'art. 254, comma 4 del TUEL, posta agli atti, sottoscritta dal responsabile pro tempore del servizio competente in data 03.07.2013 e vistata dal segretario comunale in data 28.08.2013;
- la relazione, rimessa in data 02.07.2013 dal responsabile pro tempore del servizio competente, con la quale specificava che la destinazione dei proventi da ruolo TAR SU (D.Lgs. 507/93) devono obbligatoriamente coprire una precisa percentuale del costo del

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



servizio; per i Comuni della Regione Campania l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio vige ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 87/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- la pretesa creditoria afferisce al servizio di conferimento RSU non differenziato per la cui copertura devono essere utilizzati proventi da ruolo emesso sulla base di apposito piano di copertura integrale dei costi;
- pertanto, così come si desume dall'art. 61 comma 1 del D. Lgs. 507/93, ai proventi stessi è **impresso un vincolo di destinazione**; altresì, l'Ente locale, al fine di garantire la copertura integrale del costo del servizio nell'ipotesi prevista dal già richiamato art. 61 del D.Lgs. 507/93, individua, all'interno del proprio bilancio di previsione, le ulteriori risorse finanziarie a concorrenza della copertura del costo "**attribuendo alle stesse vincolo di destinazione**";
- successivamente, secondo quanto disposto dalla Legge 87/2007, i proventi da ruolo TARSU obbligatoriamente devono essere dimensionati in modo da assicurare la copertura del costo del servizio sulla base di un piano economico-finanziario all'uopo redatto;
- ne discende che le risorse suindicate sono soggette a vincolo di destinazione in quanto dimensionate proprio sulla base del costo;
- la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, in quanto questo Organo, in base alla normativa vigente, non è competente al riconoscimento dei debiti finanziati con entrate vincolate ai sensi dell'art. 255, comma 10, del Testo Unico Enti Locali;

DATO ATTO che:

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- con nota inviata in data 18.03.2014 prot. gen. 1831, questo OSL, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva ha comunicato all'istante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;
- risulta pervenuta, da parte dell'istante, comunicazione acquisita al protocollo generale dell'ente in data 14.04.2014 con n. 2647 che non recava osservazioni in merito al preavviso di diniego quanto, piuttosto, una richiesta di informazioni a cui è chiamata a rispondere l'Amministrazione comunale, in indirizzo, trattandosi di dati afferenti il bilancio comunale;
- ad ogni buon fine, l'inammissibilità della pretesa creditoria in questione, così come sopra motivata, esclude qualsiasi rilievo ad un eventuale riscontro;

RITENUTO:

- pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art.254 e segg. del TUEL, che l'istanza in oggetto non possa essere ammessa alla massa passiva;

RICHIAMATI gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:

Prot. Gen.	Denominazione	Causale	Importo
1274	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Tecnico-Amministrativa O.O.P.C.M. 3920/11	conferimento RSU non differenziato	Euro 326.234,42

per tutti i motivi espressi in narrativa ed alle condizioni sopra esplicitate;
all'unanimità dei voti, resi per alzata di mano dai componenti dell'O.S.L. presenti;

DELIBERA

- 1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente trascritto;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- 2) **Di non ammettere** alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'istanza presentata da Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Tecnico-Amministrativa O.O.P.C.M. 3920/11, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Succivo per un importo totale di **Euro 326.234,42**;
- 3) **Di includere** il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.
- 4) **Di notificare** all'istante la presente deliberazione, al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DPR 378/93;
- 5) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Comunale, al Revisore ed al Responsabile economico-finanziario per opportuna conoscenza;
- 6) **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione unanime, come sopra espresso in forma palese.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

PRESIDENTE

dott. Luigi Colucci

COMPONENTI

dott. Renato P. P. P.

dott. Geraldo Bonacci

Letto e sottoscritto

Il Presidente
DOCT. LUIGI COLUCCI



Il Segretario verbalizzante

Sig. Aniello Marsilio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente "<http://www.comune.succivo.ce.it> in data e resterà affissa fino al per n. 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio

Salvatore D'Angelo

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.
Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
- () altro

Succivo li:

il responsabile del servizio

